



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CORCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
LIPARI**

ORDINANZA N° 16 /2016

DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE UNITA' DA TRAFFICO INFERIORE ALLE 25 T.S.L. E PER UNITA' DA PASSEGGERI ENTRO LE 3 MIGLIA DALLA COSTA E NELLE ACQUE TRANQUILLE

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Lipari

- VISTA:** la Circolare Personale Marittimo n. 001/2010 del Ministero Infrastrutture Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai soli fini della sicurezza del naviglio mercantile, e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO n. 890(21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) e le normative in esse richiamate”;
- VISTO:** il Dp. Prot.n. 65339 in data 08/07/2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto recante chiarificazioni ed integrazione alla Circolare 001/2010;
- VISTA:** l’art. 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di Esecuzione al codice della Navigazione – parte marittima;
- VISTA:** i Decreti Legislativi 271/99 ed 81/08 concernenti la sicurezza dei marittimi sulle navi mercantili;
- CONSIDERATO:** necessario, dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, il lavoro marittimo e la composizione minima di sicurezza degli equipaggi a bordo delle unità passeggeri entro le 3 miglia dalla costa ovvero di unità da traffico inferiori alle 25 T.S.L. e delle unità che effettuano navigazione speciale in acque tranquille;

ORDINA

Art. 1 – campo di applicazione

Sono approvate le tabelle minime di armamento di cui all'allegato n.01 alla presente ordinanza, per le unità soggette alle presenti disposizioni:

1. Unità da traffico che effettuano trasporto passeggeri entro 3 miglia dalla costa;
2. Unità da traffico diverse dalle unità passeggeri inferiori alle 25 T.S.L.;
3. Unità da traffico e passeggeri che effettuano navigazione “in acque tranquille”;

Art. 2 – Obblighi per le unità

Per tutte le unità di cui al precedente, qualora l'equipaggio non sia in conformità alle tabelle minime previste di armamento, non verranno concesse le spedizioni a nora dell'art. 181 del Codice della Navigazione;

Copia della presente tabella minima deve essere manteunta a bordo, allegata al relativo ruolino di equipaggio dell'unità e dessere esibita alle Autorità competenti, nel corso di controlli, ispezione e nel disbrigo delle attività amministrative.

Art. 3 - Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità

I trasgressori alla presente Ordinanza, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1221 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari, 17/05/16

IL COMANDANTE
T.V. (CR) Paolo MARGADONNA



Allegato n. 01 – Tabelle di Armamento			
Tipologia di unità	Tabella di Armamento ordinaria (A)	Tabella di Armamento alternativa (B)	Note
Unità da traffico che effettuano trasporto passeggeri entro 3 miglia dalla costa	n. 01 Comandante (Capo barca per il traffico Locale) n. 01 Marinaio Motorista	N. 01 Comandante e Marinaio Motorista N. 01 Mozzo	La tabella B è applicabile solo se l'unità: a) è in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; b) autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera
Unità da traffico diverse dalle unità passeggeri inferiori alle 25 T.S.L	n. 01 Conduttore (Capo barca per il traffico Locale) n. 01 Marinaio Motorista	N. 01 Comandante e Marinaio Motorista N. 01 Mozzo	La tabella B è applicabile solo se l'unità: a) è in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; b) autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera
Unità da traffico e passeggeri che effettuano navigazione "in acque tranquille"	n. 01 Conduttore (Capo barca per il traffico Locale) n. 01 Marinaio Motorista	N. 01 Comandante e Marinaio Motorista N. 01 Mozzo	La tabella B è applicabile solo se l'unità: a) è in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; b) autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera; In caso di applicazione della Tabella B, ritenute soddisfatte dall'Autorità Marittima le mansioni di Coperta e Macchina, è obbligatori l'imbarco del mozzo solo in caso di imbarco di passeggeri.

